

«BILANCIO D'ESERCIZIO»

REDDITO D'IMPRESA: *IMPATTO COVID-19*



Antonio SANGES

03 Giugno 2020

IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

COVID-19

IL MOMENTO STORICO

- **PIL 2020** => - 9% Stima UE
- **PIL 2020** => - 13% Stima Banca Italia
- **Lockdown** => 35% Imprese ed occupazione interessata da stop produttivi
- **ISTAT** => - 5,4% crescita 1° trimestre 2020 (Valore negativo da riportare al 1995)
- **ATTUALE CRISI ECONOMICA COVID-19** => Maggiore del 20 - 25 % della crisi 2008;
(Fonte Banca d'Italia 2020)

IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2019

COVID-19

IL MOMENTO STORICO

Il pensiero del Governatore Banca d'Italia

- Crisi epocale => Patto per le riforme



"Bisogna saper guardare lontano e affrontare finalmente le debolezze che qualche volta non vogliamo vedere...."

IGNAZIO VISCO
«RELAZIONE BANCA ITALIA»
DEL 29 MAGGIO 2020

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

D.LGS. 139/2015

"IL FISCO PUO' RETTIFICARE I BILANCI SOCIETARI"
CORTE DI CASSAZIONE SENT. N° 21106/2018

Ai fini dell'accertamento tributario, l'Agenzia delle Entrate può rettificare il bilancio delle società di capitali per contestare i criteri di classificazione adottati, ***senza*** dover contestare previamente le falsità del documento contabile.

N.B.!! => FALSO IN BILANCIO LEGGE N° 69/2015 - ARTT. 2621, 2621 - BIS, 2621 - TER.

BILANCIO D'ESERCIZIO

modulo 4 – 3 – 3



BILANCIO D'ESERCIZIO

"IMPATTO COVID-19"

- **Decreto Cura Italia** art. 106 D. Legge N. 18/2020
- Legge N. 27/2020 => ***Termine approvazione bilancio e convocazione assemblea;***
- **Relazione sulla gestione** art. 2428 c.c.;
- **Decreto Liquidità – D. Legge N. 23/2020**
 - **Art. 5** => Rinvio Codice crisi d'impresa;
 - **Art. 6** => Disapplicazione art. 2446 – 2447 c.c.
 - **Art. 7** => Continuità aziendale neutralizzazione Bilanci 2019 – 2020;
 - **Art. 8** => Finanziamenti postergati sospensione operatività art. 2467 c.c.

BILANCIO D'ESERCIZIO "IMPATTO COVID-19«

Decreto Cura Italia

Art. 106 D. Legge N. 18/2020 –
Legge N. 27/2020

- Termine convocazione assemblea
- Modalità di svolgimento dell'assemblea

Termine approvazione bilancio

al 31/12/2019

(art. 106 D.L. 18/2020

Legge n. 27/2020)

- **TERMINE PER CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 =>**
entro 180 giorni dalla chiusura esercizio sociale
(**in deroga** art. 2364 comma 2 e art 2478 bis c.c.)
=> **entro il 28 giugno 2020**

1) Approvazione Bilancio d'esercizio «coincidente con anno solare»

- ➔ Termini "ordinari" riunione assemblea per approvazione bilancio => 29 aprile 2020;
- ➔ Termini "differiti" riunione assemblea per approvazione bilancio in prima convocazione => 28 giugno 2020;
- ➔ Termini "differiti" riunione assemblea per approvazione bilancio in seconda convocazione se prevista dallo statuto => 28 luglio 2020;

2) Approvazione Bilancio d'esercizio "non coincidente" con anno solare

- ➔ Termini "differiti" per riunione assemblea approvazione bilancio => entro 120 giorni chiusura esercizio;
- ➔ Termini "differiti" riunione assemblea per approvazione bilancio in prima convocazione => entro 180 giorni data chiusura esercizio;
- ➔ Termini "differiti" riunione assemblea per approvazione bilancio in seconda convocazione se prevista dallo statuto => entro 30 giorni convocazione prima assemblea;

DIFFERIMENTO APPROVAZIONE BILANCIO E VERSAMENTI IRES - IRAP:

- Art. 106 D. Legge N. 18/2020
- Legge N. 27/2020
- Art. 17 DPR N. 435/2001

➤ Data chiusura esercizio => 29 aprile 2020

- Versamento Ires - Irap => 30 giugno 2020
- Versamento Ires - Irap => 30 luglio 2020
- Maggiorazione 0,40%

➤ Data chiusura esercizio => 28 giugno 2020

- Versamento Ires - Irap => 31 luglio 2020
- Versamento Ires - Irap => 31 agosto 2020
- Maggiorazione 0,40%

DIFFERIMENTO APPROVAZIONE BILANCIO E
VERSAMENTI IRES - IRAP:
– Art. 24 "Decreto Rilancio" N. 34/2020

- Annulato il versamento del saldo Irap 2019 e prima rata acconto 2020
- **N.B.!!:** *Risultano dovuti gli acconti 2019*
- Destinatari :
 - "Soggetti economici" con ricavi e/o compensi non superiori a 250 mln di euro nel periodo d'imposta precedente al "Decreto Rilancio"

DIFFERIMENTO APPROVAZIONE BILANCIO E
VERSAMENTI IRES - IRAP:
- Art. 24 "Decreto Rilancio" N. 34/2020

- Aspetto contabile => Calcolo Irap a debito € 9.500,00 Bilancio al 31/12/2019



Imposta Irap

a

Debiti tributari

€ 9.000,00

N.B.!! Contabilizzare il debito Irap al netto del saldo

DIFFERIMENTO APPROVAZIONE BILANCIO E VERSAMENTI IRES - IRAP:

- Art. 24 "Decreto Rilancio" N. 34/2020

- Aspetto contabile => Calcolo Irap a debito € 9.500,00 Bilancio al 31/12/2019

IPOTESI - 2)

| | | | |
|------------------|---|-------------------------------|------------|
| Imposta Irap | a | Debiti tributari | € 9.500,00 |
| Debiti tributari | a | Sopravvenienze non imputabili | € 500,00 |

N.B.!! Contabilizzare il debito Irap sul valore di € 9.500,00 e rilevare la sopravvenienza non imponibile di € 500,00
Principio contabile OIC 29/IAS 10

Convocazione assemblea

approvazione bilancio d'esercizio alla data del 31/12/2019

- Art. 2366 c.c. => Formalità convocazione Spa
- Art. 2479 c.c. => Formalità convocazione Srl
- Art. 2479 c.c. => Formalità convocazione Soc. Coop.
- Art. 106 – comma 2 D. Legge N. 18/2020 – Legge N. 27/2020
- Consiglio Notarile Milano N. 187 dell'11 marzo 2020

Avviso convocazione assemblea e modalità di svolgimento assemblea

per approvazione bilancio al 31/12/2019

Decreto Cura Italia (Art. 106 – comma 2 – 3 D.
Legge N. 18/2020 e Legge N. 27/2020

- Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici **possono prevedere, anche in deroga** alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

Avviso convocazione assemblea e modalità di svolgimento assemblea

per approvazione bilancio al 31/12/2019

Decreto Cura Italia (Art. 106 – comma 2 – 3 D.
Legge N. 18/2020 e Legge N. 27/2020

- Le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio .

N.B.!! Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l' espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto

DECRETO CURA ITALIA

– Art. 106 – comma 2 – 3 D. Legge N. 18/2020 –
Legge N. 27/2020)

– Massima Consiglio Notarile Milano N. 187 dell'11
marzo 2020

➤ **Utilizzo mezzi di telecomunicazione:**

La prima parte dell'articolo 106 comma 2, «*consente l'utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione (e del voto elettronico o per corrispondenza) anche in presenza di clausole statutarie che lo impediscano o lo limitino, oppure anche in mancanza di clausole statutarie che lo consentano, come richiesto dall'art. 2370, comma 4, c.c.*»

DECRETO CURA ITALIA

- Art. 106 – comma 2 – 3 D. Legge N. 18/2020 – Legge N. 27/2020)
- Massima Consiglio Notarile Milano N. 187 dell'11 marzo 2020

➤ **Assemblea anche "non totalitaria" in assenza di luogo fisico di convocazione:**

- ***Deroga*** alla «regola che impone di convocare le assemblee in un determinato luogo fisico (nell'ambito territoriale stabilito dalla legge o dallo statuto) che quindi attribuisce a tutti i soci il diritto di partecipare all'assemblea recandosi fisicamente in tale luogo, senza avvalersi dei mezzi di telecomunicazione.
- I soci, pertanto, per poter esercitare il loro diritto di intervento, sono in tal caso obbligati ad utilizzare i mezzi di telecomunicazione previsti dall'avviso di convocazione»
- **non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo il segretario verbalizzante assiste alla riunione assembleare solo mediante mezzi di telecomunicazione**
- **verbale redatto per atto pubblico: il notaio rogante deve comunque trovarsi, in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile.**

DECRETO CURA ITALIA

- Art. 106 - comma 2 - 3 D. Legge N. 18/2020 - Legge N. 27/2020)
- Massima Consiglio Notarile Milano N. 187 dell'11 marzo 2020

RIUNIONI CDA E COLLEGIO SINDACALE CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

- Nel caso di riunione, "convocata solo con l'indicazione dei mezzi di telecomunicazione, non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo, nonostante eventuali clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo"
- non è necessaria la presenza di alcun soggetto in alcun determinato luogo
- *il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione dando atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi mezzi di comunicazione verbale redatto per atto pubblico: il notaio rogante deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile.*

- ▶ **RELAZIONE SULLA GESTIONE
ART. 2428 C.C.**
 - ▶ **INFORMAZIONE NOTA
INTEGRATIVA ART. 2427 C.C.**
 - ▶ **IMPATTO COVID – 19**
- 

Relazione sulla gestione (art. 2428 comma 1 c.c.) Effetto COVID-19

- In riferimento al Bilancio d'esercizio chiuso alla data del 31/12/2019 si dovrà illustrare l'impatto COVID-19 riguardo l'andamento societario in termini di:
 - **Probabile riduzione dei ricavi 2020**
 - **Misure contenimento di costi e/o impatto dei costi d'impresa** (adozione dispositivi, protezione individuale, lavoro agile, cassa integrazione)
 - **Andamento finanziario** => evidenziando flussi di cassa derivanti da: Mancato incasso credito, inadempienze contrattuali, mancato pagamento debiti, aiuti di provenienza statale

Informazione in Nota Integrativa art. 2427 comma 1 n. 22 quater c.c.

- "Fatti di rilievo post chiusura Bilancio al 31/12/2019":
 - Fatti rilevanti => Aggiornamento della stima di valori di attività e/o passività in Bilancio al 31/12/2019
 - Fatti non rilevanti => Situazioni determinate dopo la chiusura di bilancio, che non richiedono, valutazioni valori di bilancio
 - Fatti che incidono sulla "Continuità aziendale" => eventi successivi alla data di chiusura di bilancio che possono incidere sulla continuità aziendale, che determinano un peggioramento della situazione economico finanziaria

Informazione in Nota Integrativa art. 2427 comma 1 n. 22 quater c.c.

- Gli Amministratori => relativamente all'effetto COVID-19 saranno chiamati ad indicare l'evoluzione prevedibile della gestione relativamente a:
 - Attività operativa;
 - Attività investimento;
 - Attività finanziamento;
 - Attività di ristrutturazione e cambio business model.

Informazione in Nota Integrativa
art. 2427 comma 1 n. 22 quater c.c.
> Ulteriori informazioni da fornire per
COVID-19

INFORMAZIONI DA FORNIRE

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrazione dei ricavi attesa nel corso del 2020 | Politiche sul personale |
| Impatto sui contratti esistenti | Andamento reddituale atteso |
| Andamento della filiera o del settore di appartenenza | Politiche sul capitale circolante (regolarità incassi/pagamenti, assorbimento del magazzino) |
| Rinegoziazione dei debiti | Sostenibilità a fronte di distribuzione di dividendi (sia legati all'utile prodotto, sia a riserve esistenti) |
| Ridefinizione delle politiche di investimento | |

Bilancio d'esercizio e "Impatto Covid - 19"

Decreto Liquidità D. Legge N. 23/2020

- ➔ Art. 5 => Rinvio Codice crisi d'impresa;
- ➔ Art. 6 => Disapplicazione art. 2446 - 2447 c.c.
- ➔ Art. 7 => Continuità aziendale
neutralizzazione Bilanci 2019 - 2020;
- ➔ Art. 8 => Finanziamenti postergati
sospensione operatività art. 2467 c.c.

**Codice Crisi d'impresa => art. 5 D.Legge
n. 23/2020 => Rinvio 01/09/2021**

- ▶ **L'art. 5 del D. Legge 23/2020 determina:**
 - Entrata in vigore codice crisi d'impresa dal 15 agosto 2020 al 01 settembre 2021;
 - Tale proroga non riguarda le previsione art. 389 comma 2 che fissava al 16 marzo 2019 le norme relative ai Gruppi d'impresa
 - Tale proroga non intacca le norme inerenti la disciplina transitoria pendenti alla data del 01 settembre 2021
- ▶ **N.B.: => Con lo slittamento del nuovo codice Crisi d'impresa al 01/09/2021 i sindaci e/o revisori non saranno chiamati a svolgere alcuna attività.**

Disapplicazione norme "riduzione capitale per perdite" e "scioglimento società" => art. 6 D. Legge 23/2020

- Riduzione del capitale per perdite (art. 2446, 2447, 2482 - bis, 2482 - ter c.c.) in relazione a: perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale; perdite che portano il capitale sociale al di sotto del limite legale;
 - Scioglimento della società causa riduzione/perdita capitale sociale art. 2484 e 2545 duodecies c.c.
- N.B.!!** Efficacia temporale => dal 09 aprile 2020 - al 31 dicembre 2020.

DECRETO LIQUIDITA'

D. LEGGE N. 23/2020

"Principio della prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività e funzione economica art. 7 comma 1 e 2"

DECRETO LIQUIDITA'

D. LEGGE N. 23/2020

- Il Decreto liquidità N. 23/2020, "neutralizzando" gli effetti derivanti dalla crisi economica dovuta al COVID-19, consente di redigere e approvare i bilanci, operando la valutazione delle voci secondo il "*principio della prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*";
- Funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo, considerato, ma riclassificando le voci prendendo a riferimento la situazione esistente all'ultimo bilancio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 08 aprile 2020 (data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto).
- Risultano interessati dalle nuove norme: i redattori del bilancio; i revisori legali; gli stakeholder del bilancio.

1) IL BILANCIO D'ESERCIZIO: Decreto Liquidità art. 7 comma 1 e 2 D. Legge 23/2020

In tema di redazione del bilancio, il comma 1 e 2 dell'art. 7, del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) rileva quanto segue:

"Nella redazione del bilancio di esercizio in corso ai 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della "continuazione dell'attività" di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n.1), del codice civile può comunque essere operata se risulta "sussistente" nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

➤ *Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente".*

A tale principio si aggiunge quanto disposto dal seguente comma 2:

"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati".

1.1) IL BILANCIO D'ESERCIZIO chiuso in data "anteriore al 23 febbraio 2020"

- *La Fondazione OFC precisa che nei bilanci degli esercizi chiusi in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019) e non ancora approvati a tale data la società può avvalersi della deroga se sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) sussisteva la prospettiva della continuità aziendale in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11.*
- *Questo comporta che la "valutazione prospettica" della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro (relativo a un periodo di almeno dodici mesi) (par. 22, OIC 11), debba essere effettuata con riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre 2019 e alle previsioni che a tale data potevano essere fatte.*

1.1) IL BILANCIO D'ESERCIZIO chiuso in data "anteriore al 23 febbraio 2020"

N.B.!! Non è possibile attivare la deroga se invece alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) non sussisteva la continuità aziendale.

➤ *Ciò può avvenire se dalla valutazione prospettica emergeva una situazione per cui non vi erano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività (par. 23, OIC 11) oppure quanto, a norma dell'art. 2485 c.c., fosse stata accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cc, (par. 24, OIC 11).*

1.2) IL BILANCIO D'ESERCIZIO chiuso in data "successiva al **23 febbraio 2020**" e "prima del **31 dicembre 2020**"

- Nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio al 30 giugno 2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020 la società può invece avvalersi della deroga se nell'ultimo bilancio approvato la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.
- In questo caso pertanto la deroga opera solo se i bilanci redatti con riferimento, ad esempio, al 30 giugno 2019, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020, rispettavano il principio della continuità aziendale.
- Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato [l'assenza della continuità aziendale, salvo che, ricorrendone i presupposti, nel predisporre tale bilancio la società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall'art. 7, DI n. 23/2020.

CONTINUITA' AZIENDALE

Art. 7 D. Legge N. 23/2020

Continuità aziendale => art. 7 D.
Legge 23/2020

Finalità => evitare valutazioni sulla
continuità aziendale e neutralizzazione
dei bilanci 2019 e 2020 derivanti
emergenza COVID-19

Continuità aziendale => art. 7 D. Legge 23/2020

PRESENZA **presupposto** **di continuità**

- a. Non ci sono incertezze (es. gdo o settore medico), occorre citare nell'informativa esistenza COVID-19 sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta;
- b. Ci sono incertezze (es. settore industriale), si indica nell'informativa quali sono stati le incertezze e le misure che l'impresa sta adottando (per esempio, cig, moratorie ecc.

Continuità aziendale => art. 7 D. Legge 23/2020

ASSENZA presupposto di continuità

- a. Se legata agli effetti del COVID-19, in linea con il D.L. 23/2020, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
- b. Se non legata agli effetti del COVID-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi "deformati", e in base alle indicazioni contenute nell'Oic 11

2) CONTINUITA' AZIENDALE

➤ 2.1) Continuità aziendale art. 2086 comma 2, c.c.

Il nuovo "codice della crisi di impresa" (D. Lgs. N. 14/2019), con l'introduzione dell'articolo 2086. comma 2, cod. civ., ha introdotto l'obbligo per tutti gli imprenditori che operano in forma societaria o collettiva di "istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi di impresa e il recupero della continuità aziendale".

L'organo amministrativo delle società, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa e dalla presenza dell'organo di controllo o di revisione nominato ai sensi del nuovo articolo 2477, comma 2, lettera c) cod. civ., dovrà adeguare in breve tempo l'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'impresa, e renderlo idoneo al monitoraggio dell'equilibrio economico e finanziario e alla salvaguardia della continuità aziendale.

2) CONTINUITA' AZIENDALE

➤ 2.2) Continuità aziendale  art. 2423 bis comma 1, c.c.

- La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito (art. 2423-bis, comma 1, n. 1).
- In particolare, in fase di preparazione del bilancio, la "direzione aziendale" deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
- Se dalla valutazione prospettica, emergono significative incertezze in merito a tale capacità, l'organo di governo dovrà darne evidenza in nota integrativa fornendo adeguate e chiare informazioni relativamente:
 - ai fattori di rischio;
 - alle assunzioni effettuate;
 - alle incertezze identificate;
 - ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

2) CONTINUITA' AZIENDALE

➤ 2.3) Continuità aziendale



Procedure OIC 11

La nozione di "continuità aziendale" è contenuta nell'OIC11 il quale dispone che:

"Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.

➤ *Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale".*

3) Principio della Revisione ISA 570 : "Mancanza del presupposto di continuazione dell'attività"

Per una puntuale valutazione del presupposto della "continuità aziendale" è d'obbligo riferirsi al citato "Principio di Revisione ISA 570".

Tale principio introduce una serie di indicatori che devono essere presi in esame dal revisore:

- indicatori finanziari: la situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo, indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori, bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi ed incapacità di saldare i debiti alla scadenza, incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti (*covenants*);
- indicatori gestionali la perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli, la perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- altri indicatori fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2447 del Codice civile (riduzione per perdite del Capitale sociale di oltre un terzo o al di sotto dei limiti legali, contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare, modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa).

4) Principio di revisione ISA – Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

Il principio di revisione ISA 570 sottolinea che nel valutare l'adeguatezza dell'informativa resa dagli amministratori in bilancio, il "revisore" considera se le informazioni fornite richiamano in modo esplicito l'attenzione degli stakeholder, sulla possibilità che l'impresa non sia in grado di continuare a realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale corso della sua attività.

Gli elementi che il revisore potrà riscontrare nella "valutazione del presupposto della continuità aziendale" risultano elementi: sufficienti, significativi ed incerti, inappropriati.

4) Principio di revisione ISA – Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

➤ 4.1) Elementi "sufficienti"

- "non esistono dubbi" sulla continuità aziendale, le eventuali incertezze rilevate dagli amministratori non risultano essere significative e non generano dubbi sulla continuità aziendale, perciò il giudizio sul bilancio sarà positivo;
- "esistono dubbi" sulla continuità aziendale ma il presupposto è appropriato anche in presenza di una incertezza significativa. In questo caso il revisore deve valutare se l'informativa di bilancio è appropriata e se descrive adeguatamente i principali eventi e circostanze che fanno sorgere dubbi sulla continuità aziendale e se evidenzia chiaramente che esiste una **incertezza significativa**:
 - se l'informativa è **adeguata** il revisore esprime un **giudizio senza rilievi ma con richiamo d'informativa**, cioè deve inserire nella propria relazione un paragrafo d'enfasi dopo il giudizio sul bilancio, per richiamare l'attenzione del lettore sull'informativa stessa;
 - se l'informativa **non è adeguata** il revisore esprime un **giudizio con rilievi o un giudizio negativo** nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.

4) Principio di revisione ISA – Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

➤ 4.2) Elementi "significatività ed incertezze"

Quando il presupposto della continuità aziendale è soggetto a **"molteplici significative incertezze"**, il revisore può anche concludere, in casi estremi, di non essere in grado di esprimere un giudizio sul bilancio nel suo complesso, in considerazione delle interazioni e del possibile effetto cumulato delle incertezze, anche qualora il revisore abbia ottenuto sufficienti ed appropriate evidenze di revisione sulle asserzioni relative alle singole incertezze.

4) Principio di revisione ISA – Continuità aziendale: "Valutazione del revisore"

➤ 4.3) Elementi "con presupposti inappropriati"

Quando esistono "dubbi" tali sulla continuità aziendale per cui il presupposto è inappropriato:

- Se il bilancio è stato predisposto presupponendo la continuità, in questo caso il giudizio del revisore sarà negativo;
- Se il bilancio è stato predisposto con criteri 'alternativi (es.: liquidazione):
- viene fornita adeguata informativa: il revisore esprime un giudizio senza rilievi,
- non viene fornita adeguata informativa, il revisore esprime un giudizio con rilievi o un giudizio negativo nel caso in cui gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell'informativa siano così rilevanti da rendere inattendibile il bilancio.

Crisi d'impresa: i cinque momenti determinanti

1 Stadio dell'INCUBAZIONE

2 Stadio della MATURAZIONE

**3 Stadio della CRISI CONCLAMATA
MA ANCORA REVERSIBILE**

**4 Stadio dell'INSOLVENZA
REVERSIBILE**

**5 Stadio dell'INSOLVENZA
CONCLAMATA IRREVERSIBILE**

Indici BILANCIO

per valutare il rischio d'impresa

**INDICE
INDEBITAMENTO**

**INDICE DI
STRUTTURA**

**INDICE LIQUIDITÀ
CORRENTE**

**INDICE LIQUIDITÀ
IMMEDIATA**

Indici BILANCIO

valori ottimali e valori limite

| | SITUAZIONE OTTIMALE | SEGNALI D'ALLARME | RISCHIO DEFAULT |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| ■ INDICE DI INDEBITAMENTO | $1,5 \leq I.I. \leq 2,5$ | $2,5 \leq I.I. \leq 3,5$ | $>3,5$ |
| ■ INDICE DI STRUTTURA | $1 \leq I.S. \leq 2$ | $= 1$ | <1 |
| ■ INDICE DI LIQUIDITA' CORRENTE | ≥ 2 $= 2$ | $1,5 \leq I.L.C. \leq 2$ | $<1,5$ |
| ■ INDICE DI LIQUIDITA' IMMEDIATA | > 2 > 1 | $= 2$ $= 1$ | < 2 < 1 |

Indici BILANCIO

INDICE DI INDEBITAMENTO

Esprime il grado di patrimonializzazione dell'azienda.

È dato dal seguente rapporto:



CAPITALE INVESTITO

CAPITALE NETTO

NB!!

- ➔ Il **valore ottimale** di questo indice deve essere compreso tra **1,5 e 2,5**
- ➔ Per valori **maggiori di 3,5** ➡ ipotesi di **default !!!**

Indici BILANCIO

INDICI STRUTTURA

Misura la **capacità di fronteggiare finanziariamente** gli investimenti in **IMMOBILIZZAZIONI**

E' dato dal rapporto:

CAPITALE PROPRIO + DEBITI A M/L TERMINE

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

NB!!

Valore > 1 → le fonti di finanziamento coprono parte del capitale circolante

Valore = 2 → maggiore incidenza delle passività rispetto al capitale proprio

Indici BILANCIO

INDICI LIQUIDTA' CORRENTE

Esprime la **capacità dell'azienda di far fronte agli impegni di pagamento a breve** con i flussi di cassa generati entro lo stesso periodo, dalle **attività correnti**, comprese le scorte.

È dato dal rapporto:

ATTIVO CORRENTE – DISPONIBILITÀ

PASSIVO CORRENTE

NB!!

L'azienda può ragionevolmente ritenere di essere esente dai rischi connessi a problemi di liquidità se l'**attivo corrente supera** adeguatamente il **passivo corrente**


Indici BILANCIO

INDICI LIQUIDTA' IMMEDIATA



Esprime la **capacità parziale dell'azienda di far fronte agli impegni finanziari** di breve periodo mediante **disponibilità liquide immediate** (Cassa, c/c bancarie postali) e l'incasso dei crediti a breve e dei titoli, denotando una condizione di **equilibrio finanziario di breve periodo**.

È dato dal rapporto:



ATTIVO CORRENTE – DISPONIBILITÀ

PASSIVO CORRENTE

Finanziamenti postergati

sospensione operatività art. 2467

c.c. => art. 8 D. Legge N. 23/2020

- **Art. 8 D. Legge N. 23/2020** ha sospeso l'operatività dell'art. 2467 riferimento al principio della postergazione dei crediti del finanziamento dei soci.
- Normativa finalizzata ad ampliare la portata dei flussi finanziari in entrata nei confronti delle società **durante il periodo COVID-19** incentivando i soci (ed equiparando gli stessi a terzi) nel caso di finanziamenti erogati in situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento
- ▶ **N.B.!!** => **Durata sospensione** art. 2467 c.c. => 09/04/2020 - 31/12/2020

IL BILANCIO D'ESERCIZIO

D.LGS. 139/2015

- ➡ Art. 2423 – 2423 – bis e 2426 cc;
- ➡ Art. 6 D. Lgs. 139/2015;

I nuovi principi di redazione e criteri di valutazione del bilancio

BILANCIO E PRINCIPI DI REDAZIONE



CLAUSOLA GENERALE - Il bilancio deve rappresentare in modo **veritiero e corretto** la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio (art. 2423 c.c.)



> PRINCIPIO DI RILEVANZA

> PRINCIPIO DI PREVALENZA

IL D.LGS. 139/2015 è intervenuto

- Art. 2423 comma 4 => Redazione bilancio
- => Introducendo il "**principio di rilevanza**", in virtu' del quale "*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.*

N.B.!!=> *Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.*

IL D.LGS. 139/2015 è intervenuto

- Art. 2423 - bis = Principio redazione bilancio
- ⇒ Intervenendo sul "principio di prevalenza" della sostanza sulla forma sancendo espressamente che, "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".

N.B.!! =>

Viene così abbandonato ogni riferimento alla funzione economica delle attività e passività.


I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

PRINCIPIO DELLA **CONTINUITA'** DELLA GESTIONE



La rivalutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività.

PRINCIPIO DELLA **PRUDENZA**



Si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
. Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.


I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

PRINCIPIO DELLA
**COMPETENZA
ECONOMICA**



Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso del pagamento

PRINCIPIO DELLA
**VALUTAZIONE
SEPARATA DEGLI
ELEMENTI ETEROGENEI**



Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.

I PRINCIPI ART. 2423 – BIS C.C.

PRINCIPIO DELLA COSTANZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE



I criteri di valutazione **non possono essere modificati** da un esercizio all'altro.

Deroghe a questo principio sono consentite in casi eccezionali.

La nota integrativa **deve motivare**, la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico.

**Bilancio d'esercizio
Microimprese art. 2435 - ter c.c.**

**Bilancio d'esercizio in forma
abbreviata art. 2435-bis**

**Bilancio ordinario art. 2423 –
2424 – 2425 – 2425 – ter**

BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE ART. 2435 – TER C.C.

PARAMETRI QUANTITATIVI

- Attivo Stato Patrimoniale € 175.000,00
- Ricavi vendite € 350.000,00
- Dipendenti occupati 5 Unità

N.B.!! => Composizione bilancio con Stato Patrimoniale e Conto Economico

N.B.!! => La Nota Integrativa non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni in essa presenti, siano fornite in calce allo Stato Patrimoniale.

N.B.!! => la Relazione sulla gestione non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni siano fornite in calce allo Stato Patrimoniale.

PARAMETRI QUANTITATIVI

- Attivo Stato Patrimoniale € 4.400.000,00
- Ricavi vendite € 8.800.000,00
- Dipendenti occupati 50 Unità

N.B!! => Stato Patrimoniale Abbreviato e Conto Economico Abbreviato Nota Integrativa Abbreviata rispetto alle società obbligate alla redazione del Bilancio in forma ordinaria.

N.B!! => La Relazione sulla Gestione non deve essere presentata a condizione che alcune informazioni in essa presenti siano fornite nella Nota Integrativa.

Le società che superano i limiti di redazione del Bilancio Abbreviato devono redigere il Bilancio Ordinario:

- . Stato Patrimoniale**
- . Conto Economico**
- . Rendiconto Finanziario**
- . Nota Integrativa**

LO STATO PATRIMONIALE

| <u>ATTIVO</u> | <u>PASSIVO</u> |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| A) Crediti vs. soci per versamenti ancora dovuti | A) Patrimonio Netto |
| B) Immobilizzazioni | B) Fondo rischi e oneri |
| C) Attivo circolante | C) TFR |
| D) Ratei e risconti | D) Debiti |
| | E) Ratei e risconti |

- Capitale
- Riserve
- Utili/perdite nuovo a
- Utile/perdite d'esercizio

IL CONTO ECONOMICO

IL CONTO ECONOMICO

si articola in:

A) Valore della produzione

B) Costo della produzione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valori di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

Risultato della gestione ordinaria

Risultato della gestione finanziaria

Risultato della gestione straordinaria

(+/- dette voci) → Risultato "prima delle imposte"

→ Imposte sul reddito

→ Utile o perdita d'esercizio

Rapporto tra Bilancio d'esercizio e Reddito d'impresa

RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

- Il legislatore fiscale assume come punto di partenza per la determinazione dell'imponibile fiscale => **il Bilancio d'esercizio**;
- In tal modo si genera un "**rapporto di dipendenza**" del reddito d'impresa dal risultato del Conto economico;
- Si tratta di una **dipendenza "parziale"** in quanto i risultati del Conto economico vengono "**variati**" in nome di esigenze proprie della normativa fiscale

RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

In altri termini:

- Si prende a riferimento il conto economico in quanto **il risultato d'esercizio è, comunque, il "migliore" indicatore** di reddito espresso da una data attività d'impresa:
- (secondo l'art. 2217, comma 2, del codice civile, **il conto economico deve dimostrare con "evidenza e verità"** gli utili conseguiti e le perdite subite;
- l'art. 2423, comma 2, **il bilancio deve rappresentare "in modo veritiero e corretto" il risultato economico dell'esercizio;**
- Vi è d'altra parte interessante da parte dell'Erario alla **certezza del rapporto tributario;**
- Vi è pure **l'interesse a contrastare manovre elusive ed evasive;**

RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

La legge tributaria impone quelle "**variazioni**" ritenute necessarie all'attività di accertamento e di riscossione, semplificando o predeterminando i criteri per quantificare i componenti positivi o negativi di reddito.

Cosicché, con le variazioni in aumento o in diminuzione, si passa:

- Dal **concetto di "costi e ricavi"** (*nozione economica*) al **concetto di "ricavi tassabili" e di "costi deducibili"** (*nozione fiscale*);
- Dal **concetto di "utile d'esercizio"** al **concetto di "reddito d'impresa"**.

RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

I principi guida che il legislatore fiscale persegue nel "tradurre" i risultati del conto economico in termini di "reddito d'impresa" sono i seguenti:

- Il principio di competenza;
- Il principio di corretta valutazione (si tratta cioè di tutte quelle norme finalizzate a determinare i criteri con i quali si valorizzano i componenti negativi e positivi di reddito);
- Il principio di certezza e determinabilità, in base al quale, al fine dell'applicazione del principio di competenza, e quindi al fine di realizzare una corretta correlazione tra costi e ricavi, occorre che i componenti di reddito siano certi nella loro esistenza e determinati nel loro ammontare (e quindi pure che siano documentati: cd. Principi di documentazione);

RAPPORTO TRA BILANCIO D'ESERCIZIO E REDDITO D'IMPRESA

- Il principio di continuità, in base al quale le valutazioni di bilancio si operano considerando la continuità della vita aziendale;

Secondo questo principio, pertanto, i beni dell'impresa in tanto hanno un valore in quanto suscettibili di produrre un reddito nel futuro;

Inoltre, per realizzare la correlazione tra costi e ricavi, le rimanenze si iscrivono nelle componenti positive a fine esercizio e nelle componenti positive all'inizio dell'esercizio successivo.

Il Principio di Inerenza
dei costi aziendali
art. 109 – comma 5 DPR 917/86

PRINCIPIO DI INERENZA

- Il **principio di inerenza** => determinazione reddito d'impresa.

Art. 109 – comma 5 TUIR:

- I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e/o negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza;
- I ricavi le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza e/o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni di cui ai principi di competenza, certezza ed obiettiva determinabilità.

N.B.!! => il "concetto di inerenza" discende dal principio di capacità contributiva Art. 53 della Costituzione

PRINCIPIO DI INERENZA

Inerenza dei costi =>

Onere della prova

- La prova dell'inerenza dei costi ricade sul contribuente.
- Corte di Cassazione Sent. N° 1709/2007, N° 10257/2008; N° 4554/2010; N° 5374/2012;

PRINCIPIO DI INERENZA

- Inerenza cd. *Intrinseca*, che riguarda quelle spese "strettamente necessarie o comunque fisiologicamente riconducibili" alla sfera imprenditoriale (costi per l'acquisto di materie prime, di macchinari o strumenti indispensabili per la produzione, ecc), per le quali grava sul fisco, che intende disconoscerle, fornire la prova della non inerenza;
- Inerenza cd. *Estrinseca*, relativa a quelle spese non immediatamente decifrabili o di dubbio collegamento con l'attività dell'impresa (spese straordinarie, eccessive, apparentemente inutili o non necessarie), la cui prova grava sul contribuente. (cfr. Cass. N. 6548, 27.04.2012)

PRINCIPIO DI INERENZA

La valenza "qualitativa dell'inerenza" (Antieconomicità)

Il **principio dell'inerenza** deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo scevro da riferimenti di utilità e/o di vantaggio afferenti un giudizio quantitativo, e deve essere distinto dalla nozione di congruità del costo.

(cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 450/2018
- 3170/2018)

PRINCIPIO DI INERENZA

Inerenza "quantitativa" e congruità dei costi

- Inerenza quantitativa in relazione a costi tipologicamente connessi con attività imprenditoriale generatrice di reddito ma d'identità sproporzionata rispetto alle dimensioni aziendali e relative esigenze;
- Congruietà del costo con valutazione dello stesso anche se eccessivo ma sostenuto per soddisfare interessi estranei all'impresa;

N.B.!! => **Deducibilità dei costi con inerenza quantitativa e congruità deve essere provata dal contribuente . (cfr. Corte di Cassazione: Sent. N° 21184/2014, 4570/2001, 6656/2016)**

PRINCIPIO DI INERENZA

Inerenza dei costi ed Iva

Si consente al compratore di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, oltre la qualità dell'imprenditore acquirente, l'inerenza del bene acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene stesso rispetto a detta specifica attività, e inoltre, non introducendo una deroga ai comuni criteri di onere della prova, lascia la dimostrazione di detta inerenza a strumentalità a carico dell'interessato. (cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 16697/2013, N° 6548/2012, 2599/2014)

PRINCIPIO DI INERENZA

Componenti negativi del reddito

- Affinché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma occorre altresì che ne sia comprovata l'inerenza, vale a dire che si tratti di spesa che si riferisce ad attività da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa. (cfr. Corte di Cassazione N° 6650/2006)

PRINCIPIO DI INERENZA

Deduzione dei costi che si intendono dedurre dai ricavi

- La norma formula il cosiddetto "*principio di inerenza*" e cioè il principio della riferibilità dei costi che si intendono dedurre ai ricavi: siffatta riferibilità, per, non richiede la connessione comprovata per ogni molecola di costo quale partita negativa della produzione, essendo sufficiente la semplice contrapposizione economica teorica (cioè, la cosiddetta latenza probabile degli stessi), avuto riguardo alla tipologia organizzativa del soggetto, che genera quindi partite passive deducibili se i costi riguardano l'area o il comparto di attività destinati, anche in futuro, a produrre partite di reddito imponibile". (cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 21184/2014)

PRINCIPIO DI INERENZA

Costo documentazione di supporto

- Per provare il requisito dell'inerenza "non è sufficiente che la spesa sia stata dell'imprenditore riconosciuta e contabilizzata, atteso che una spesa può essere correttamente inserita nella contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto, dalla quale possa ricavarsi, oltre che l'importo, la ragione della stessa". (cfr. Corte di Cassazione Sent. N° 45070/2001)

PRINCIPIO INDEROGABILE DI COMPETENZA ART. 109 DPR 917/86

In tema di determinazione del reddito d'impresa, **le regole sulle imputazioni temporali dei componenti di reddito positivo e/o negativo di cui all'art. 109 DPR 917/86 sono tassative ed inderogabili** non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente del reddito diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza. (cfr. Corte di Cassazione sent. 13 maggio 2019 N. 7121 – Corte di Cassazione sent. 30 luglio 2018 N. 20095)

Il Reddito d'impresa art. 83 DPR 917/86

Schema determinazione Reddito d'impresa "Dal risultato di bilancio al reddito d'impresa"

Risultato netto di bilancio (utile o perdita) (se las: +/- componenti non transitati da Ce e imputati direttamente a patrimonio netto)

A) Variazioni in aumento:

- > Maggiori proventi tassabili
- > minori oneri deducibili

B) Variazioni in diminuzione:

- Maggiori proventi tassabili
- Minori oneri deducibili

REDDITO D'IMPRESA

Schema determinazione Reddito d'impresa "Dal risultato di bilancio al reddito d'impresa"

Le variazioni in aumento e/o diminuzione da apportare al risultato civilistico vengono suddivise:

- Variazioni fiscali per "differenze temporanee";
- Variazioni fiscali per "differenze permanenti";

N.B.!! le variazioni "differenze temporanee" determinano lo stanziamento di imposte differite e/o anticipate

Le "differenze temporanee":

A) Imposte differite: *si tratta di imposte che saranno pagate in futuro e sono generate da "differenze temporanee" che rinviano la tassazione:*

- *sono imposte civilisticamente di competenze dell'esercizio. In pratica sono imputati all'esercizio costi fiscali maggiori di quelli civilistici, riducendo la tassazione;*
- **N.B.!!** => *le imposte risparmiate, saranno pagate in futuro.*

Le "differenze temporanee":

B) Imposte anticipate (o prepagate): si tratta di imposte pagate nell'esercizio generate da differenze temporanee che anticipano la tassazione:

- Sono imposte civilisticamente di competenza di futuri esercizi;
- Derivano da costi civilisticamente di competenza ma fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, in successivi esercizi;
- Le imposte pagate in più nell'esercizio saranno recuperate in futuri esercizi;

Le "differenze temporanee":

Ricavi e costi o di parte di essi che concorrono a formare il "reddito fiscale" in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale concorrono a formare il risultato civilistico.

Le differenze temporanee tassabili:

Generano passività per imposte differite in quanto si tradurranno, negli esercizi successivi, in un aumento del reddito fiscale rispetto al risultato civilistico.

A) Componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico.

- › plusvalenze a tassazione differita ai sensi dell'art. 86, comma 4, Tuir;
- › adeguamenti di valore di partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto;
- › dividendi rilevati per competenza in mancanza dell'incasso;
- › utili su cambi non realizzati derivanti dall'adeguamento di fine esercizio.

B) Componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente in esercizi precedenti a quello in cui verranno imputati al conto economico.

Le differenze temporanee deducibili:

Generano attività per imposte anticipate in quanto si tradurranno, negli esercizi successivi, in una diminuzione del reddito fiscale rispetto al risultato civilistico.

A) Componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico.

- › **ammortamenti** effettuati per importi eccedenti l'applicazione delle aliquote tabellari o le quote massime previste dalla legge;
- › **ammortamenti** effettuati (fino al 2012) su valori rivalutati degli immobili ai sensi del D.L. 185/2008, con effetti fiscali differiti;
- › **rettifiche di valore** operate per importi superiori ai limiti fiscalmente ammessi, come quelle per svalutazione crediti eccedenti il tetto dell'art. 106, Tuir.

Le differenze temporanee deducibili:

- **accantonamenti** effettuati in misura eccedente i limiti fiscali;
- **spese d'esercizio imputate a conto economico**, ma deducibili fiscalmente in esercizi successivi (manutenzioni eccedenti il 5%, spese per perizie «capital gain» deducibili in cinque esercizi, ecc.);
- **spese di esercizio rilevate a conto economico** per competenza, ma deducibili «per cassa» (compensi amministratori, contributi associativi e imposte e tasse deducibili);

Le differenze temporanee deducibili:

- **spese di esercizio e/o accantonamenti per oneri**, che non hanno ancora i requisiti di competenza fiscale per la deducibilità (prestazioni non ultimate o in genere oneri non ancora certi o determinabili in modo oggettivo);
- **perdite su cambi non realizzate**, derivanti dall'adeguamento delle poste in valuta al cambio dell'ultimo giorno dell'esercizio.
- Costituisce differenza temporanea deducibile anche **l'eccedenza di interessi passivi** (art. 96, Tuir) e l'eccedenza di Ace, qualora vi siano i presupposti per la deduzione in esercizi successivi.

Le differenze temporanee deducibili:

B) *Componenti positivi di reddito* tassabili in esercizi precedenti a quelli in cui vengono imputati al conto economico.

Le differenze permanenti:

Le differenze permanenti sono invece "rettifiche definitive" al risultato d'esercizio quali oneri non deducibili e/o proventi esenti, esclusi e/o comunque non tassabili.

- Il Principio della "derivazione semplice"
- Il Principio della "derivazione rafforzata"

Art. 83 DPR 917/86

- Il Principio della derivazione a seguito dell'emanazione del D. Lgs. N° 139/2015:

- L'art. 13 - bis D. Legge N° 244/2016 => Legge N° 19/2017 (Decreto Mille Proroghe) ha modificato l'art. 83 DPR 917/86;
- Il nuovo articolo 83 DPR 917/86 dispone che:
*"per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (....) e per i soggetti, diversi dalle micro - imprese di cui all'art. 2435 - ter del codice civile, e che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, ANCHE IN **DEROGA** ALLE DISPOSIZIONI DEI SUCCESSIVI ARTICOLI DELLA PRESENTE SEZIONE, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili"*

- Il Principio della derivazione

*Il **principio di "derivazione"** rappresenta la nuova modalità di determinazione del reddito d'impresa per effetto del quale la "base imponibile" viene determinata apportando al risultato economico di bilancio le variazioni in aumento e/o diminuzione dettate dai diversi criteri fiscali:*

- ***Derivazione semplice** => Microimprese*
- ***Derivazione rafforzata** => Società diverse dalle Microimprese*

- Il Principio della "derivazione semplice"

Soggetto: Microimprese

Normativa: Art. 2435 – ter c.c. => art. 83 DPR 917/86

Il concetto: ai fini fiscali trova applicazione il principio della "derivazione semplice" che comporta la determinazione del reddito fiscale sulla base delle regole giuridico formali di cui all'art. 109 – comma 1 – 2 DPR 917/86.

- Il Principio della "derivazione rafforzata"

Soggetto: Spa/Srl diverso da Microimprese

Normativa: art. 83 DPR 917/86

Il concetto: Il principio della "derivazione rafforzata" mira a raggiungere gli obiettivi essenziali in riferimento:

- Principio della **tassazione degli utili** sulla base della "derivazione di bilancio"
- Garantire la "**Neutralità fiscale**" indipendentemente dalle regole applicate nella tassazione del bilancio.

"Derivazione rafforzata" e "Reddito fiscale"

Il Reddito fiscale:

- Non dipende dalla mera corretta applicazione delle disposizioni fiscali (es: la corretta applicazione del coefficiente di ammortamento ricavato dalle tabelle contenute nel DM 31 dicembre 1988 ovvero la sussistenza dei presupposti per la rateizzazione della plusvalenza ai sensi dell'art. 86)
- Ma dipende, dalle valutazioni di bilancio che cristallizzano il valore di fondo sul quale si forma poi il valore fiscalmente rilevante.